

del 10 al 25 gennaio 2012



Deliberazione n. 421

del 30/12/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero minori - Approvazione schema di convenzione con la Coop.

Sociale "ANTARES" con sede legale in Favara (AG).

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di dicembre
alle ore 12.30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	CATANIA	Antonino	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	COMPOSTO	Giovanni	x		Vice Sindaco
3	MURE'	Alberto	x		Assessore
4	LO FARO	Mario		x	Assessore
5	CATANIA	Salvatore	x		Assessore
6	POTENZA	Nabor		x	Assessore
7	LIZZO	Carmelo	x		Assessore

Presiede il Sig. CATANIA dott. Antonino Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra CACCIATO INSILLA dott.ssa Domenica

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del IV Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto:
" Servizio ricovero minori- Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale " ANTARES " con sede legale in Favara (AG);
VISTI i pareri tecnico-contabile resi ai sensi dell'art.53, comma I della L.r.142/90, recepita con L.R 48/91, e successiva L.r. 23/12/2000, n. 30;
RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio ricovero minori - Approvazione schema di convenzione con la Coop. Sociale " ANTARES " con sede legale in Favara (AG).

PROPONENTE :DIRIGENTE - RESPONSABILE SEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con decreto del 3/4/07 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta , veniva disposto l'inserimento in semiconvitto del minore ~~SORITZZA Antonino~~ ^{Massimiliano} ~~nato a Ribera il 23/12/2000~~ e residente a ~~Nicosia~~ c/o la Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia;
- che con decreto del 24/11/09 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta , veniva confermato il collocamento - a tempo pieno - del minore ~~SORITZZA Antonino~~ ^{Massimiliano} ~~nato a Ribera il 23/12/2000~~ e residente a Nicosia c/o la Comunità alloggio " Francesco Maria di Francia " di Nicosia;
- che con decreto del 23/7/10 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, veniva disposto l'affidamento del minore alla nonna materna di Ribera e la sospensione dell'inserimento nella comunità del medesimo (dall'1/8/2010);
- che con decreto del 17/12/10 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta , veniva disposto l'inserimento - a tempo - , pieno del minore ~~SORITZZA Antonino~~ ^{Massimiliano} ~~nato a Ribera il 23/12/2000~~ e residente a ~~Nicosia~~ - c/o la Comunità alloggio per minori " ANTARES " ~~di Ribera~~;
- che con delib.C.C. n. 72 del 4/10/11 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio per il periodo dal 17/1/11 al 30/6/11;

Dando atto:

- che è in corso di riconoscimento il debito fuori bilancio, per il periodo dall'1/7/11 al 30/10/11;
- che la suddetta comunità ha svolto e svolge il servizio di che trattasi, con competenza e responsabilità , assicurando ai soggetti ricoverati un tenore di vita soddisfacente sotto il duplice profilo quali-quantificativo;

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'approvazione della convenzione per la durata di anni 2, a decorrere dall'1/1/12 ;

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

Ritenuto , pertanto, doverlo approvare;

VISTA la vigente normativa in materia;


VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

Di approvare la convenzione per il servizio ricovero minori per la durata di anni 2 , a decorrere dall' 1/1/12, secondo quanto previsto dall'art. 20della L.r. 22/86 lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune al Istituzione socio-assistenziale – Coop. Sociale - comunità alloggio per minori " ANTARES " con sede legale in Favara (AG) , regolarmente iscritta al n. 3222 dell'apposito Albo regionale, composto di n. 20 articoli che viene allegato alla presente per farne integrante e sostanziale;

Di stabilire che la superiore convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dall'1/1/12;
Di impegnare la somma complessiva di € 54.719,70 al T. 1 F.10 S. 4 I. 3 corrispondente al Cap. 1419/1 del Peg del bilancio pluriennale 2012/2013, nel modo che segue:
= quanto ad € 27.144,78 per l'anno 2012 (incluso di aumento ISTAT presunto dell'1.6%) ;
= quanto ad € 27.574,92 per l'anno 2013 (incluso di aumento ISTAT presunto dell'1.6%).
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni LEONARDI)



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROSPETTO DELLE SOMME OCCORRENTI PER I SERVIZI DI RICOVERI : MINORI ,ANZIANI, DISABILI PSICHICI ED ADULTI INABILI .
BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2012/2013

ISTITUTO	UTENZE	COSTO MENSILE	COSTO 2012 Incluso di aumento presunto dell'1,6%	COSTO 2013 Incluso di aumento presunto dell'1,6%	SPESA COMPLESSIVA 2012/2013
Coop. Sociale " ANTARES " con sede legale in Favara (AG)	041.251,8 041.251,8 041.251,8	Compenso fisso € 1.511,60 Retta giornaliera € 25,99	Compenso fisso € 1.535,79 x12= € 18.429,48 Retta giornaliera € 26,41 x 330 = € <u>8.715,30</u> Totale € 27.144,78	Compenso fisso € 1.560,36 x12= € 18.724,32 Retta giornaliera € 26,82 x 330= € <u>8.850,60</u> TOTALE € 27.574,92	€ 54.719,70

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI ENNA

COMUNE DI NICOSIA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE.

L'anno duemilaundici addi _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti " Ente locale ", per la quale interviene il Sig. _____, nato a _____, il _____, Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, rappresentanza del Comune medesimo - Codice Fiscale 81002210862 - P.I. 00100280866,

da una parte e dall'altra

L'Ente assistenziale la Cooperativa Sociale " ANTARES " , con sede legale in Favara(AG) alla Via F.lli Cervi e sede operativa Via R , Normanno, 164 Ribera (AG) P.IVA 019779460845,d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine " Ente contraente ", rappresentato dal Sig. ~~FERRIA Orlando nato a FERRI (AN) il 21/11/1966~~ ^{DM. 13.15} e residente a Favara (AG) , all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, è autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con il provvedimento assessoriale N. 3222 del 14/2/2011, con la tipologia Comunità alloggio e per una recettività di n. 10 unità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità - alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 1 minore, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili .

Art. 2

La Comunità alloggio ha una capacità ricettiva di N. 10 posti ed ospita minori di sesso maschile e femminile .

Nella Comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli otto anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli e sorelle.

Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità , previo nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

Art.3

Le Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 Giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 1 operatore sociale responsabile;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), N. 1 psicologo o neuro psichiatra, N. 1 assistente sociale e N. 1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla Convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed il certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale.

Si impegna , inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di richiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nella Comunità - alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (Consigli di quartiere, Associazioni , etc).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di Euro 1,04, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria , ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.U.S.L. competente per il territorio.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto, altresì, a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore , sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E' altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.511,60 IVA inclusa per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 25,99 IVA inclusa (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata, in via ordinaria, dall'Ente locale ed, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dall'1/1/2012 salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare, al 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56 , 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il Decreto di iscrizione all'albo regionale Sezione minori, Comunità alloggio, in applicazione dell' art. 26 della Legge regionale N. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;

Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copie inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice civile.

Art. 20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Nicosia.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

L'Ente Locale



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

IV Settore

Allegato alla Deliberazione
G.M./C.C. n° 421 del 30/12/2011

Proposta di deliberazione relativa a: SERVIZIO RICOVERO MINORI -
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP.
SOCIALE "ANTARES" CON SEDE LEGALE IN FAVARA (AG)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Nicosia, 27/12/11

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

Si attesta la copertura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € 27.164,78 al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 4 Int. 3, del bilancio esercizio ²⁰¹² ~~in corso~~ / Cap. del P.E.G. al n. 161P, 1, cui corrisponde in entrata il Cap. n. , . *di € 27.574,92 Bilancio 2013, POS 161P*

Nicosia, 30/12/2011

Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

26/12/2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 10-01-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 10 GEN. 2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 30-12-2011



decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);



a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;



per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE